CAMERA DEI DEPUTATI N. 2245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APREA

Norme sugli scambi educativi internazionali

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da molte parti, soprattutto dalla scuola, emerge a viva voce la necessità di liberalizzare l'accesso all'Europa.

Nonostante le molteplici volontà di accedere e di effettuare gli scambi culturali, soprattutto nei Paesi dell'Unione europea, la vigente normativa prevede complesse procedure amministrative che rischiano di soffocare ogni spinta allo sviluppo degli scambi culturali.

Oggi soprattutto, in presenza dei programmi dell'Unione europea, SOCRATES e LEONARDO, che prevedono plurimi movimenti di dirigenti scolastici, docenti ed alunni, occorre assolutamente decentrare le autorizzazioni agli scambi portandole tra le competenze degli organi amministrativi e scolastici titolari di progetti coperti finanziariamente. La presente proposta di legge mira a dare libertà di accesso all'Europa alle scuole, alle università ed al personale del Ministero della pubblica istruzione, chiamati oggi a contribuire direttamente alla costruzione dell'Europa dei cittadini, come indicato dagli articoli 126, 127 e 128 del trattato di Maastricht ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

Senza un adeguamento della nostra normativa, come avverrebbe se non fosse approvata la presente proposta di legge, l'accesso all'Europa continuerebbe ad essere per la scuola italiana una corsa ad ostacoli che potrebbe far tacere ogni utile e qualificato tentativo di aprire le nostre istituzioni educative alla dimensione europea.

La presente proposta di legge comporterà, come prima ricaduta, l'interesse e l'impegno delle istituzioni educative a predisporre progetti, trovare autonomi finanziamenti, a sostenere gli scambi che esse stesse decideranno, ad integrazione e a

sostegno dei normali programmi già attivati dall'Unione europea.

L'urgenza di una decisione in materia è oggi sollecitata ed ampiamente attesa dalle istituzioni educative e dalle organizzazioni italiane che si occupano di dimensione europea nelle università, nelle scuole e tra i giovani.

Non possiamo, per le responsabilità politiche che ci competono, non rispondere ai bisogni emergenti dalla realtà educativa, se vogliamo restare al passo delle stesse proposte della Commissione europea.

Per questo auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità degli scambi educativi internazionali).

1. Gli scambi educativi internazionali mirano a sviluppare la comprensione e la solidarietà tra i popoli, a diffondere nell'insegnamento una dimensione interculturale, ad arricchire la personalità ed il bagaglio culturale di coloro che operano nel campo educativo, a far maturare nei giovani la coscienza di essere cittadini europei, ad allargare e consolidare i vincoli educativi degli altri Paesi, a rafforzare nel *curriculum* lo studio delle lingue europee, in particolare quelle meno diffuse, e a diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane all'estero.

2. Le iniziative di scambio di cui alla presente legge trovano il loro primo sviluppo nei Paesi dell'Unione europea, per la costruzione dell'Europa dei cittadini.

ART. 2.

(Tipologia degli scambi educativi internazionali).

1. Nei casi in cui siano previsti accordi bilaterali o multilaterali o altre intese, ovvero in esecuzione di progetti deliberati dal Ministero della pubblica istruzione, dalle università, dai consigli di circoli o di istituto sono autorizzati:

a) scambi di dirigenti scolastici;

b) scambi di docenti;

c) scambi di classi delle scuole di ogni ordine e grado e soggiorni individuali di studio all'estero di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

d) scambi di assistenti di lingue;

e) assegnazioni di assistenti di lingua italiana a scuole di altri Paesi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche in assenza di reciprocità, nei casi in cui vi sia l'esigenza di promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane in determinate aree geografiche;

f) soggiorni all'estero di personale direttivo e dirigente del Ministero della pubblica istruzione per motivi di studio o di aggiornamento.

ART. 3.

(Oneri economici degli scambi).

1. Gli oneri degli scambi sono a carico delle amministrazioni, degli istituti o dei circoli didattici che decidono le iniziative stesse.

2. Gli scambi individuali sono a carico dei singoli studenti se non di tratti di attività decisa dagli istituti anche per quanto riguarda i finanziamenti.

ART. 4.

(Scambi individuali).

1. Gli studi compiuti all'estero da parte di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso i soggiorni individuali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, possono essere riconosciuti a condizione che il soggiorno di studio abbia avuto una durata corrispondente all'anno scolastico, si sia concluso entro l'inizio degli scrutini finali e sia stato preventivamente autorizzato e successivamente ratificato dal competente consiglio di classe.

2. Gli istituti possono concordare con istituti di altri Paesi, i curricula annuali di studio.

ART. 5.

(Norme comuni, transitorie e finali).

1. Il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, per essere autorizzato a partecipare alle iniziative previste

dall'articolo 2, deve avere concluso positivamenti il periodo di prova.

2. Il periodo trascorso all'estero dal personale dirigente, docente e amministrativo, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione nello svolgimento delle attività previste dalla presente legge è riconosciuto a tutti gli effetti, come attività di servizio purché debitamente documentato.

3. Il personale docente autorizzato a partecipare alle iniziative di scambio previste dall'articolo 2 è sostituito secondo le disposizioni in vigore.

4. Le istituzioni scolastiche possono impegnare fondi del proprio bilancio per le visite di istruzione da svolgersi all'estero solo dopo avere assicurato la copertura finanziaria delle attività di scambio progettate.

ART. 6.

(Autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni agli scambi spettano ai rispettivi organi che decidono le attività in conformità a linee guida fissate dal Ministro della pubblica istruzione e alle norme comunitarie vigenti in materia.

ART. 7.

(Relazione sull'attuazione della legge).

1. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione predispone un'apposita relazione sullo stato di attuazione della legge stessa al fine di adeguarla alle necessità emergenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2245
Lire 500